REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI DERIVANTI

DALL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci, ha lo scopo di disciplinare il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale.

Esso è pubblicato sul sito internet dell'Associazione "FORLI'-CENTRI-AMO L'ENERGIA" e conservato in copia presso la sede legale della stessa. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal CdA e dovranno essere approvate dall'Assemblea degli associati con i parametri previsti dallo Statuto. Le modifiche al presente regolamento avranno efficacia dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto sociale.

Il presente regolamento è da intendersi come uno strumento dinamico con cui si potrà stabilire, in base a potenza installata degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile e numerosità dei soci, quale percentuale di incentivo dedicare a ciascuna voce, puntando a coprire i costi che permettono il giusto funzionamento delle CER e massimizzano la ricaduta dei benefici sulla comunità.

Articolo 2 – Criteri di distribuzione dei benefici

La distribuzione dei benefici e delle entrate dell'Associazione avverrà in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea per ciascuna categoria di Soci e in funzione delle esigenze legate al perseguimento dello scopo associativo e delle necessità dell'Associazione. Le modalità di ripartizione saranno definite annualmente dall'Assemblea, tenendo conto della configurazione e dell'andamento economico della CER, eventualmente al netto delle spese gestionali e manutentive sostenute dall'Associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di start-up quali studio di fattibilità e costi amministrativi; organizzazione, gestione amministrativa e sviluppo; realizzazione e gestione degli impianti di produzione, eventuali rimborsi degli

investimenti effettuati dai soci pubblici). La distribuzione avverrà sulla base dei parametri e nel rispetto della normativa vigente.

Tali parametri possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

A tale specifico fine, il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali, tecniche e manutentive dell'Associazione. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci e la CER stessa in conformità ai criteri generali stabiliti di seguito:

- ✓ quantità di energia autoconsumata virtualmente da ciascun socio rispetto al totale;
- ✓ premialità per l'utilizzo dell'energia nelle ore in cui è disponibile per la condivisione (maggiore è il consumo in fasce orarie in cui la CER produce energia, maggiore sarà l'incentivo ricevuto);
- ✓ i soci che mettono a disposizione impianti di produzione (es. fotovoltaici) possono ricevere una parte degli incentivi in base alla quantità di energia immessa nella rete ed utilizzata in condivisione dalla loro installazione;
- ✓ investimenti per la gestione e conduzione della CER (es. acquisto impianti, infrastrutture, strumentazione per la gestione amministrativa);
- ✓ eventuale ristoro ai soggetti che assumono ruoli attivi (es. amministratori) con una quota simbolica degli incentivi o gettoni di presenza.

Possono essere previsti criteri differenziati per:

- ✓ utenti vulnerabili o in povertà energetica, a cui può essere destinata una parte degli incentivi a titolo sociale;
- ✓ Enti pubblici, che possono ricevere quote differenti di incentivi per favorire la redistribuzione tra i cittadini o alle fasce vulnerabili.

In base allo Statuto, per il riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, agli associati si potrà tenere conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;

- del contributo da ciascun associato offerto dall'energia condivisa in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

- di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia in fasce orarie in cui l'energia risulta disponibile perché prodotta da impianti a fonte energetica rinnovabile in disponibilità della CER.

L'Associazione può dare mandato ad un soggetto terzo il ruolo di "*Referente della CER*" (in base alle regole applicative del Gestore dei Servizi Energetici Art. 1.2.2.1 s.m.i.), in via prioritaria identificato tra i soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che sia membro dell'associazione e sia produttore o cliente finale, nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina; il mandato sarà senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Il "*Referente*" svolgerà le attività previste per la suddivisione degli introiti derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Gli introiti dell'incentivo per l'energia condivisa della CER, verranno ripartiti in percentuale, in base ai bilanci economici della CER ed alla sua configurazione, in considerazione anche dei piani economici finanziari degli investimenti dei singoli impianti in disponibilità alla CER.

I criteri della suddivisione dell'incentivo sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti, in evoluzione nel rispetto della normativa vigente:

- ✓ remunerazione produttori che hanno posto i propri impianti nella disponibilità della CER;

- ✓ remunerazione aree concesse a disposizione degli impianti inclusi in CER;

- ✓ remunerazione a favore dei consumatori che hanno permesso di ottenere (e massimizzare) la condivisione dell'energia;
- ✓ fondo per investimenti ambientali e sociali (periodicamente in assemblea verranno definiti i progetti sociali ed ambientali da finanziare);
- ✓ costi di gestione (supporto tecnico-contabile, documenti per le attività correnti dell'associazione, redazione del bilancio annuale, pratiche e contatti con il GSE, ripartizione degli incentivi, gestione della cassa, eventuali remunerazioni di cariche statutarie e di controllo, assicurazione impianti di proprietà della CER ecc.);
- ✓ costi di manutenzione per il corretto e ottimale funzionamento degli impianti di proprietà della CER (il contratto di messa disposizione dell'impianto, non di proprietà della CER, dovrà prevedere l'assicurazione, la manutenzione e conduzione a carico del produttore);
- ✓ costi software e hardware (es. contabilizzatori di energia) di gestione della CER per la massimizzazione dell'energia condivisa;
- ✓ fondo per reinvestimenti in CER per prevedere ulteriori investimenti e fronteggiare eventuali spese impreviste e manutenzioni straordinarie.

Per garantire la sostenibilità delle CER, è importante che ciascuna delle voci sopra elencate trovi copertura principalmente nella tariffa premio incentivante, in base all'energia condivisa, che verrà erogata dal GSE.

I costi di gestione dipenderanno dal numero degli impianti fotovoltaici che verranno inseriti all'interno delle CER, dai POD di consumo presenti all'interno della CER, dal cronoprogramma delle installazioni che i soci vorranno mettere in atto.

I Soci fondatori dovranno erogare maggiori fondi in aggiunta alle quote associative in base alle esigenze della CER, per il suo sostentamento e per finalità ambientali e Sociali, qualora necessario. I fondi aggiuntivi potranno essere definiti anche in base alla percentuale di voto eventualmente esplicitata all'Art. 12 dello Statuto e definite in Assemblea dei Soci.

Articolo 3 – Ripartizione dell'incentivo Tariffa Incentivante per l'energia condivisa

Per ciascuna configurazione accreditata dall'Associazione al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato al Decreto CACER e dal TIAD, l'incentivo riconosciuto dal GSE verrà distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) e la CER stessa con le modalità illustrate di seguito.

Secondo i criteri di cui all'art. 2, per ciascuna Configurazione, l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti dal GSE all'Associazione in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ("Contributi Attribuiti") è ripartito preliminarmente come segue:

a) Contributo associazione "Cont_CER" pari al 15% destinato principalmente a coprire i costi di gestione dell'associazione, ovvero nella disponibilità della CER;

b) Contributo produttori "Cont_Prod" pari al 45% da destinare ai produttori, che verranno suddivisi proporzionalmente all'energia immessa in rete da ciascun produttore e utilizzata in condivisione;

c) Contributo consumatori "Cont_Cons" pari al 30% da destinare ai soci proporzionalmente all'energia prelevata dalla rete utilizzata in condivisione (ossia nella stessa ora in cui vi sia concomitante disponibilità di energia immessa dagli impianti di produzione) attraverso i propri punti di prelievo dalla rete (POD);

d) Contributi Ambientali/Sociali "Cont_Amb/Soc" pari al 10% da accantonare nel fondo da destinare ai progetti selezionati di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

I fondi previsti per progetti Ambientali/Sociali e per investimenti futuri della CER stessa verranno accantonati nelle modalità previste periodicamente dall'Assemblea dei soci.